

STATUTO

GRUPPO INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV VIA E. CAPOZZI 28

Numero REA: AV - 109770

Codice fiscale: 01872090640

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

(che ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro delle Società, è fissata in Via E. Capozzi n. 28), durata, scopo, oggetto, regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica, soci, vincoli sulle partecipazioni sociali e trasferimento delle stesse, recesso, esclusione, morte del socio, liquidazione e rimborso della quota, patrimonio sociale, capitale sociale, prevalenza della mutualità, esercizio sociale, utili, ristorni, organi sociali, assemblea e decisioni dei soci, organo amministrativo, rappresentanza legale, controllo diretto dei soci, collegio sindacale e revisore contabile, scioglimento e liquidazione, clausola compromissoria, disposizioni generali e normativa applicabile.

Il tutto secondo la bozza della quale l'assemblea ed i singoli soci si dichiarano perfettamente a conoscenza.

Dopo attento esame l'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

* di adottare il nuovo statuto, testè illustrato, in sostituzione integrale di quello attualmente vigente, che al presente atto si allega sotto la lettera "A". Non essendovi altro da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti venti.

Si chiedono tutte le agevolazioni (esenzione dal bollo, tasse di concessioni governative e registro) di cui alle leggi 8 novembre 1991 n. 381 - 4 dicembre 1997 n. 460 (art. 17 - art. 18 - art. 10 n. 8)

Quest'atto è stato da me letto, unitamente all'allegato, al comparente, che lo approva.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli dei quali occupa quattro pagine intere e parte della quinta.

Viene sottoscritto alle ore undici e minuti cinquanta.

Firmato: Cataldo Carmine, Francesco Pastore notaio segue sigillo

ALLEGATO "A" al n. 11.680 di raccolta

STATUTO

ART.1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente, retta dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, avente la seguente denominazione "GRUPPO INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE" ART.2) SEDE

La società ha sede legale nel Comune di Avellino.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, nonché l'istituzione e la soppressione ovunque di unità locali operative (filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie e succursali.

ART.3) DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2042 e potrà essere prorogata prima della scadenza con delibera dell'assemblea. In tale ultimo caso i soci dissenzienti hanno diritto di recesso.

ART.4) SCOPO

La cooperativa opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso:

* la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a).

La cooperativa:

- si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, nonché degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

- può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

I soci lavoratori della Cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

ART.5) OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

- * fornire a privati, sia presso il proprio domicilio, sia presso Ospedali, case di cura, case di riposo, beni e servizi sanitari, parasanitari e sociali ed in particolare infermieristici e riabilitativi, nonché prestazioni mediche di medicina generale e specialistiche a mezzo di professionisti all'uopo abilitati;
- * organizzare e gestire case di cura, comunità e case alloggio, case albergo, case per anziani autosufficienti e non, centri diurni R.S.A., case famiglia, centri riabilitativi, centri medici specialistici e polivalenti;
- * svolgere per conto terzi pratiche previdenziali o assistenziali inerenti alla richiesta ed al rilascio di documenti e certificazioni, alla presentazione presso uffici pubblici o privati di domande, istanze e ricorsi anche in relazione a prestazioni farmaceutiche;
- * effettuare trasporto prelievi organici - biologici e battereologici, nonché il trasporto di infermi ed il servizio di ambulanza;
- * curare l'assistenza anche domiciliare di persone anziane ed inferme, di portatori di handicap, tossico - dipendenti, nonché l'assistenza dei bambini con baby - sitters;
- * fornire assistenza scolastica finalizzata a rendere reale l'integrazione del soggetto portatore di handicap, nel contesto della comunità scolastica anche attraverso attività extra curriculari specifiche per il singolo assistito;
- * organizzare e gestire servizi socialmente utili, quali asili nido, scuole materne, corsi di recupero scolastici per ogni ordine e grado, impianti polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport nonché parchi e verde attrezzato, centri sociali, biblioteche pubbliche e private;
- * organizzare periodi di vacanza in forma residenziale o in forma giornaliera senza pernottamento; in entrambi i casi ove possibile, integrata con pari iniziative per soggetti normali;
- * svolgere corsi di formazione professionale, convegni e dibattiti aventi ad oggetto l'informazione medica e paramedica;
- * curare la pubblicazione di riviste e libri a contenuto culturale e/o di supporto alle attività svolte;
- * effettuare servizio mensa, pulizia locali, lavanderia e stireria;
- * fare convenzioni con Comuni, Enti, Ospedali, Cliniche, Case di riposo e per anziani.

E' consentito alla società acquisire locali per le prestazioni dei servizi anche e comunque necessari od utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo di amministrazione necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, compresa la prestazione di garanzie reali o non reali a favore di terzi e l'assunzione di interessenze e partecipazioni in

altre società o imprese, che svolgano attività analoghe, affini o connesse alle proprie.

La società potrà ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

ART.6) REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ART.7) SOCI

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci esclusivamente persone fisiche, anche svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n.381, che siano ritenute idonee a fornire un apporto qualificato nei settori operativi nei quali la Cooperativa svolgerà la propria attività istituzionale, con la partecipazione di elementi tecnici ed amministrativi nella misura strettamente necessaria al buon funzionamento della stessa.

Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in conflitto con essa.

Chi intende essere ammesso come socio della cooperativa deve presentare all'organo amministrativo o presso la sede sociale domanda scritta contenente:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e cittadinanza, se persona fisica; ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione e dati relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese competente se società
- b) indicazione dell'attività di lavoro svolta e della competenze di cui si è in possesso; se società la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante;
- c) l'ammontare delle quote che s'intende sottoscrivere;
- d) dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto e dichiarazione di attenersi ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide entro sessanta giorni l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile entro i sessanta giorni successivi alla notifica della decisione dell'organo di amministrazione.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo R.A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 7) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 18, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.7 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART.8) VINCOLI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIALI E TRASFERIMENTO DELLE STESSE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute in tutto o in parte senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

ART.9) RECESSO.

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In particolare sono cause di recesso:

- * la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- * la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- * la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o ente, compresa la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente;
- * il trasferimento della residenza del socio in un Comune/Provincia/Regione diverso da quello in cui la cooperativa opera;
- * la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune/Provincia/Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso.

Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Se sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Il recesso ha effetto:

- * per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della domanda.
- * per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ART.10) ESCLUSIONE

L'esclusione del socio può avere luogo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancato pagamento della quota sottoscritta;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da porsi in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- d) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione anche temporaneamente dai pubblici uffici;
- e) per fallimento del socio
- f) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ART.11) MORTE DEL SOCIO

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

ART.12) LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

Il socio receduto o escluso o gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale della quota (ridotto in proporzione delle perdite imputabili a capitale), nonché il sovrapprezzo eventualmente versato in sede di acquisizione della qualità di socio, qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art.2545 quinquies comma 3.

Il relativo pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, se entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

ART.13) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

ART.14) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART.15) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Di conseguenza:

a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.16) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e di tutti i documenti a corredo prescritti dalla legge.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta

alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, come previsto dal combinato disposto degli articoli 2478 bis e 2364 del codice civile.

ART.17) UTILI

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli eventuali utili annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare e provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) all'erogazione di un dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

ART. 18) RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento.

ART.19) ORGANI SOCIALI

Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio dei Sindaci.

ART.20) ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto del codice civile per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro venti giorni dalla richiesta.

Le decisioni dei soci, salvo quanto in seguito previsto, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà dei soci.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

Con riferimento alle materie indicate alle lettere a), b), d), ed e), e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa sulle società a responsabilità limitata.

Nell'avviso di convocazione potrà, eventualmente, essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti fino al terzo grado e dagli affini fino al secondo grado, che collaborino all'impresa.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di un'altro socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i sindaci, nè i dipendenti della società.

ART.21) ORGANO AMMINISTRATIVO

La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti fra i soci dell'assemblea.

L'amministratore unico e, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono determinate nell'atto costitutivo.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonchè per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla

costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ecc...

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonchè commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 c.c..

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art.22) RAPPRESENTANZA LEGALE

L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'Amministratore Unico o il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonchè con speciale procura, ad impiegati della società.

ART 23) CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Il socio che intende procedere a tale consultazione deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo, che determinerà la data dell'inizio della consultazione entro sette giorni dal ricevimento della richiesta comunicandola tempestivamente al richiedente.

Il professionista che assiste il socio richiedente, iscritto al relativo ordine professionale, riconosciuto dalla legge, è tenuto al segreto professionale.

La consultazione dovrà svolgersi durante l'orario di lavoro degli uffici della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività.

La consultazione dei libri e dei documenti può essere effettuata anche nello studio del professionista che assiste la società.

ART.24) COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

La cooperativa può nominare il Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti e/o il revisore.

Tale organo, se nominato, dura in carica un triennio.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in particolare l'art.2477 del codice civile.

ART.25) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.
In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in conformità del presente statuto ed in ottemperanza dell'art.2514 lettera d) del codice civile.

ART.26) CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relative alla interpretazione ed all'applicazione delle presenti norme ed insorte tra la società ed i soci o fra i soci tra loro, escluse quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, sono devolute al giudizio di tre arbitri da nominarsi dal Presidente del Tribunale competente con riferimento alla sede della società, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del collegio arbitrale.

Gli arbitri giudicheranno entro novanta giorni dalla nomina in via irrituale, senza formalità di procedura, ex bono et aequo e con giudizio inappellabile. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

ART.27) DISPOSIZIONI GENERALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART.28) NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non è previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, come innanzi detto.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art.2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Firmato: Cataldo Carmine, Francesco Pastore notaio segue sigillo

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Avellino autorizzata con provv. Prot. n. 97330/01 del 07.12.2001 del Ministero delle Finanze - Dip. Delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Avellino".

"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese".